



REPERTORIO N.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL
SERVIZIO DI CAFFETTERIA, DI RISTORAZIONE COMPLETA E
DI CATERING PRESSO IL PUNTO BUVETTE DEL COMPLESSO
MONUMENTALE STERI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO, SITO IN PIAZZA MARINA N. 61.**

CIG: BBA4457E54

IMPORTO CONTRATTUALE: € _____ oltre IVA.

CONTRATTO DI CONCESSIONE

L’anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di ____ (____.____.2026) nei locali del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, siti in Piazza Marina n. 61, avanti a me Ufficiale Rogante Dott. Antonino Pollara, nato a Palermo (PA) il 10.3.1961, inquadrato nell’Area delle Elevate Professionalità (EP) del personale amministrativo universitario, incaricato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1089 del 09.4.2020 a redigere e ricevere atti e contratti nell’interesse dell’Amministrazione Universitaria di Palermo, si procede alla stipula del presente Contratto. A tal fine, interverranno con sottoscrizione digitale il Dott. Luciano Tropea, Dirigente di questa Università (di seguito anche Università, Ateneo o Concedente), nato a Messina il 4.2.1969, nella qualità, in nome e per conto dell’Università, giusta delega del Direttore Generale conferita con Decreto rep. n. 13157 prot. n. 217409 del 24.11.2025, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato, siti come avanti, il quale dichiara che all’Università è stato attribuito il n. 80023730825 di codice fiscale, e il Dott. _____, nato a ____ (____) il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica in ____ (____) Via



_____ n. ____, cap _____, in qualità di Legale rappresentante dell'_____, con sede legale in _____, Via ____ n. ____, C.a.p. _____, con sede operativa in Via _____ n. _____, di seguito anche Contraente o Concessionario), come risulta dalla visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ del ____, che al presente si allega segnata di lettera A), e rispetto al contenuto della quale il Dott. _____, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, dichiara di non essere ad oggi intervenute variazioni. Entrambe denominate anche “Le Parti”.

PREMESSO CHE

- l'Università ha conferito gli incarichi di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.lgs. 36/2023, all'Avv. Caterina Rera, di collaboratrice al RUP alla Dott.ssa Giuseppa Lucido e di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, alla Sig.ra Sonia Caleca con Decreto del Dirigente dell'Area Affari Generali e Centrale Acquisti rep. n. 9003, prot. n. 138719 del 25.8.2025;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 06/01 del 18.2.2026, assunta al Rep. di Ateneo n. 129, prot. n. 29420 del 19.2.2026:
- ✓ è stata autorizzata l'Area Affari Generali e Centrale Acquisti ad indire una gara con Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 e 176 ss. del D.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1) del citato D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria, di ristorazione completa e di catering presso il punto buvette del Complesso monumentale Steri dell'Università degli Studi di



Palermo, sito in Piazza Marina n. 61;

✓ è stato approvato specificatamente il Capitolato Tecnico, allegato alla stessa Delibera, nel quale sono descritti in dettaglio gli elementi essenziali del servizio richiesto;

✓ è stato approvato specificatamente il quadro economico riportato nella citata Delibera, facendo gravare la relativa spesa sui fondi del B.U. di Ateneo;

- in data _____, è stata pubblicata la procedura di gara sulla “Piattaforma di Affidamento Digitale” (PAD) denominata “U-Buy” (piattaforma di E-Procurement di CINECA), dell’importo complessivo posto a base di gara di € _____, oltre IVA, assunta al n. _____;

- entro il termine stabilito, è/sono pervenuta/pervenute n. ____ domanda/e di partecipazione sulla PAD U-Buy da parte dell’/degli operatore economico/i “_____” (P.IVA. _____) con plico telematico prot. n. _____ del _____;

- con verbale del _____, repertorio n. _____, l’unica /le domanda/e di partecipazione pervenuta/e e contenuta/e nel plico telematico pervenuto da parte della _____ (P.IVA. _____) è/sono stata/e ritenuta ammissibile/i;

- che, giusta verbale del _____, repertorio n. _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione relativa al servizio di caffetteria, di ristorazione completa e di catering presso il punto buvette del Complesso monumentale Steri sito in Piazza Marina n. 61, a favore della Società _____ (P.IVA. _____);

- in data _____ sono state richieste, alla Banca Dati Nazionale Antimafia, le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ad oggi, non ricevute, e che, pertanto, decorso il termine di legge, si procede sotto condizione risolutiva;



- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.

INAIL _____ del _____ ha attestato la regolarità contributiva della
Società _____;

- accertate positivamente le verifiche di legge, con Decreto del Dirigente Rep.

n. _____ prot. n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione efficace,
come sopra evidenziata;

Premesso quanto sopra, i comparenti, con le rispettive qualità, convengono e
stipulano quanto appresso in un unico contesto con la superiore narrativa.

Articolo

1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

L'Università degli Studi di Palermo, come sopra rappresentata, concede il
servizio in parola all'operatore economico _____ (P.IVA. _____) che, come
sopra rappresentata, nella qualità, accetta l'esecuzione, relativa al "servizio di
caffetteria, di ristorazione completa e di catering", da svolgersi negli spazi
appresso indicati, ai sensi ed in conformità del Capitolato Tecnico, approvato
come detto in premessa, che il Dott. _____, nella qualità, dichiara di
conoscere in ogni sua minima parte e che si allega segnato di lettera B).

I locali del punto buvette, censiti al N.C.E.U. di Palermo, al foglio di mappa 133,
alla particella 156, sub 18, sono composti da un locale della superficie catastale di
mq 56,68 e adiacente disimpegno di mq 26,54, siti al piano terra del Palazzetto
Neoclassico all'interno del Complesso Monumentale Steri, per una superficie
complessiva di circa 85 mq.

Oggetto della concessione sono, altresì, gli spazi esterni ubicati all'interno del



giardino retrostante l'ex reclusorio della Candelora (ex Jardin de l'Hotel de France) di circa 365 mq, nonché l'area retrostante la buvette di circa mq 150.

Il Concessionario per il servizio catering potrà utilizzare anche i seguenti spazi: la sala delle verifiche, nonché lo spazio sito nel portico viridarium presso l'area ristrutturata dei Magazzini ottocenteschi.

I suddetti spazi verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, come meglio definiti nelle planimetrie allegate "B", che il Concessionario ha accettato ritenendoli consoni all'uso convenuto con il presente atto.

Il servizio oggetto del presente contratto consiste nello svolgimento delle suddette attività e nell'erogazione dei prodotti meglio individuati nell'allegato "C" listino utenti interni e nell'allegato "C1" listino utenti esterni al presente contratto nonché degli ulteriori prodotti di cui all'Offerta tecnica.

Articolo 3 – Durata della concessione

La concessione di cui al presente contratto ha la durata di due anni, decorrenti dalla data della stipula del presente contratto, eventualmente rinnovabile per altri due anni per una durata complessiva di quattro anni. Gli spazi saranno consegnati con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.

L'Università, dandone preavviso di sei mesi, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per motivate ragioni di interesse pubblico, quali a titolo esemplificativo, la destinazione dell'immobile per esigenze istituzionali.

Alla scadenza del contratto, l'immobile rientrerà nella piena disponibilità dell'Università, comprensivo delle opere e degli impianti eventualmente realizzati dal Concessionario, con espressa rinuncia da parte dello stesso a qualunque ulteriore diritto e senza che al Concessionario medesimo sia dovuto alcun indennizzo o compenso, per eventuali migliorie e/o addizioni apportate, fatto salvo quan-



to infra disciplinato.

Il rapporto contrattuale non si configura come locazione ai sensi della Legge 392/1978 e ss.mm. e ii., conseguentemente al termine del contratto, il Concessionario non potrà rivendicare, in alcun caso, il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale, né avanzare pretese in relazione al diritto di prelazione, previsto dall'art. 40 della citata Legge 392/1978.

Alla scadenza del contratto il rapporto s'intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Il Concessionario dovrà liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso ciò non avvenga, l'Università provvederà direttamente allo sgombero dei locali addebitando i relativi costi al Concessionario.

Su richiesta dell'Università, qualora si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento del confronto concorrenziale di cui al comma precedente, il contratto verrà prorogato, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento, secondo quanto disciplinato dall'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 3.1 – Avvio del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere avviato dal Concessionario alla conclusione dell'allestimento degli spazi all'uopo individuati per il quale è prevista una durata massima di 30 giorni, tranne diverso termine di cui dall'art. 22 del Capitolato tecnico.

Il servizio, pertanto, dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla consegna degli spazi.

Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessio-



nario, apposto Verbale di avvio del servizio.

Articolo 4 – Canone annuo di concessione

Il Concessionario deve corrispondere un canone a favore di questa Università.

La controprestazione a favore del Concessionario, a fronte del già menzionato canone, consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione.

Il canone annuo di concessione onnicomprensivo dei servizi resi dall'Ateneo e dall'utilizzo degli spazi esterni è convenuto in Euro _____ (_____/____) oltre IVA, come per legge, che il Concessionario si obbliga a corrispondere tramite bonifico bancario all'Università in rate mensili eguali anticipate di Euro _____(_____/____) oltre IVA ciascuna intestata a: "Università degli Studi di Palermo", coordinate bancarie: Codice IBAN: IT 50 R 06230 04609 000015632748, la quale provvederà a rilasciare relativa fattura.

Il canone dovuto ricomprende le spese relative alla raccolta dei rifiuti (tranne quelli speciali), fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi comuni e il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi esterni ubicati all'interno del giardino retrostante l'ex reclusorio della Candelora (ex Jardin de l'Hotel de France) e nell'area retrostante la buvette.

Detto canone dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese.

Le parti concordano che il mancato versamento del canone entro il termine previsto dal successivo articolo 19 costituisce grave inadempimento del Concessionario, con conseguente facoltà per l'Università di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario tramite posta elettronica certificata.



Detto canone non è dovuto per il primo mese di concessione, salvo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato tecnico. Anche la royalty annua (ovvero la quota dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto che il Concessionario cede all'Università come corrispettivo della concessione di utilizzo commerciale dei locali) non è dovuto relativamente al primo anno di concessione. L'importo dovuto sarà determinato in una quota percentuale pari al 10%, oltre IVA, su base annua, sulla quota di fatturato eccedente il canone versato.

Articolo 5 - Rischio di gestione

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio, che dovrà essere svolto in forma organizzata e con autonomia di mezzi, attrezzature e personale. Il Concessionario, conseguentemente, non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale scarsa o mancata utilizzazione da parte dell'utenza.

L'Università non garantisce il Concessionario in merito ad un ammontare minimo dei prodotti erogandi, nonché all'esatto ammontare del fatturato del servizio, i quali potranno anche risultare di ammontare inferiore a quello stimato nell'ambito della procedura di selezione del Concessionario, dovendosi intendere il servizio in concessione da prestarsi "al bisogno" dell'utenza ed avendo dichiarato il Concessionario, in sede di presentazione dell'offerta, la piena remuneratività dei prezzi offerti in ragione delle valutazioni autonomamente compiute in sede di redazione dell'offerta economica. Resta fermo, in tutti i casi, l'impegno del Concessionario a soddisfare il 100% delle richieste.

Il servizio è destinato a soddisfare le esigenze di un'utenza composta prevalentemente da personale docente e tecnico-amministrativo e ospiti occasionali quali i visitatori del Complesso monumentale Steri o gli avventori eventuali.



Si segnala, inoltre, che, fatta salva di norma la settimana di ferragosto, il periodo delle festività natalizie e pochi altri giorni feriali, l'Ateneo è aperto tutto l'anno.

Ad ogni modo, in caso di chiusure straordinarie, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo (opporre la non corresponsione del canone dovuto) per la mancata erogazione dei servizi.

Articolo 5.1 - Revisione del Piano economico-finanziario

L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti, pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano economico finanziario, di copertura dell'investimento e della connessa gestione, presentato in sede di Offerta economica e costituente parte integrante del presente Contratto.

Il predetto Piano economico finanziario del Concessionario potrà essere oggetto di revisione se non nei limiti previsti dal Capitolato tecnico e dal D.lgs. 36/2023.

È consentita, ai sensi dell'art 192 del D.lgs. 36/2023, la revisione del presente contratto di concessione al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al Concessionario, ivi compreso il mutamento della normativa o della disciplina di riferimento, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

In tal caso il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della stipula del contratto.

Articolo 6 - Caratteristiche minime del servizio, qualità del servizio, criteri ambientali



6.1. Caratteristiche minime.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento dei locali con interventi ed impiantistiche, arredi, suppellettili, macchinari e attrezzature necessari per l'espletamento del servizio proposto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti e dei pasti sarà versato direttamente dagli utenti al medesimo.

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare a quelle di ordine igienico-sanitarie, ed ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento, nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica e nel presente Contratto.

6.2. Qualità del servizio

Tutti i prodotti e tutti i generi di consumo dovranno essere di prima qualità e completamente rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia ed ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento.

Ogni giorno i prodotti dovranno essere mantenuti caldi o scaldati a richiesta del cliente. I prodotti dolci e salati dovranno essere freschi di giornata.

L'esercizio dovrà essere fornito di generi alimentari di consumo in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza universitaria e non.

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a proprio nome, onere e carico, con esonero espresso dell'Università da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.



Il Concessionario risponderà della completa applicazione di quanto richiesto dal

D.lgs. n. 193/2007 in relazione a:

- tipologia dei prodotti in vendita;
- programma di approvvigionamento delle derrate alimentari;
- programma di controllo delle stesse;
- modalità di selezione dei fornitori;
- elenco delle preparazioni alimentari allestite all'interno dell'esercizio;
- procedure relative alla conservazione, manipolazione e distribuzione dei prodotti alimentari all'interno del punto buvette;
- procedure e /o istruzioni operative relative a buone norme di comportamento igienico-sanitario degli operatori;
- controlli effettuati sui prodotti.

Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e potenzialmente dannosi alla salute e solleva pienamente

l'Università da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

Il Concessionario dovrà, altresì, organizzare il servizio in modo tale da garantire:

- il regolare funzionamento delle attrezzature mantenendo le stesse in condizioni igienico-sanitarie ottimali;
- la conservazione dei prodotti da somministrazione in condizioni igienico-sanitarie ottimali;
- l'esposizione di ingredienti e prezzi per tutti i prodotti somministrati;
- la pulizia, la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione, ordinaria e straordinaria, di tutta l'area interessata (locali, deposito, servizi igienici, spogliatoio, etc.) nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tut-



te le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e distribuzione dei cibi e delle bevande;

- l'utilizzo di prodotti occorrenti per le attività di cui al punto che precede assolutamente non tossici e biodegradabili;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti dall'attività espletata, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali, il tutto nel rispetto delle leggi vigenti.

6.3. Criteri ambientali

Il servizio deve essere svolto rispettando tutti i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari *Criteri Ambientali Minimi* (CAM), di cui al D.M. 10 marzo 2020 n. 65 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) del Ministero dell'Ambiente, come meglio specificati nel Capitolato tecnico.

Per quanto riguarda le pulizie dei locali, il Concessionario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti di cui al D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 e successivo Decreto correttivo del 24 settembre 2021.

Relativamente alla gestione dei rifiuti, il Concessionario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'Amministrazione comunale sul cui territorio il servizio *de quo* insiste.

Per quanto attiene i criteri ambientali minimi facoltativi (specifiche tecniche premianti), il Concessionario dovrà rispettare tutto quanto offerto/dichiarato in sede di gara.

Articolo 7 - Conduzione del servizio

Il Concessionario si obbliga a condurre direttamente l'esercizio in modo lodevole



adeguato all'importanza della struttura e alle prescrizioni delle autorità competen-

ti e dell'Università. Il Concessionario non potrà servirsi degli spazi per usi diversi

da quelli stabiliti nel presente contratto. Il Concessionario dovrà tenere costan-

temente i locali, le aree esterne, gli arredi, gli strumenti e le attrezzature destinate

al servizio in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.

Lo stesso si occuperà delle opere di sanificazione, disinfezione, disinfestazione,

ordinaria e straordinaria, derattizzazione di tutta l'area interna ed esterna oggetto

di concessione (locali punto di ristoro, deposito, servizi igienici, spogliatoio, etc.),

nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature

fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzio-

ne di alimenti e bevande.

Il Concessionario si obbliga altresì per sé e per i suoi aventi causa a rispettare

tutte le disposizioni di legge e quelle che l'Amministrazione dovesse impartire

riguardanti il servizio, assumendo a proprio carico gli oneri relativi, ivi compresi

quelli previsti dalla normativa in materia di assunzione del personale.

E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'ordine e la pulizia anche nelle

zone viciniori ai locali in questione e sulla via di accesso ai locali medesimi, non-

ché negli spazi esterni utilizzati, provvedendo anche all'acquisto, all'installazione

e alla manutenzione costante di appositi contenitori aventi qualità e aspetto deco-

rosi.

Il Concessionario è responsabile della corretta tenuta di tutti i documenti e i

registri di cui alla vigente legislazione in materia di commercio, fiscale, sanitaria,

di pubblica sicurezza, antinfortunistica, antincendio.

L'esercizio, inoltre, sarà dotato a cura e spese del Concessionario, di apposito

registratori di cassa per la emissione dello scontrino fiscale.



Il Concessionario curerà, altresì, il rilascio a proprio nome dei documenti e delle licenze abilitanti alla conduzione dell'esercizio nei locali messi a disposizione dell'Università, la quale resta, ad ogni effetto, sollevata da ogni responsabilità connessa anche futura.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli impianti, i macchinari e gli arredi idonei al raggiungimento delle finalità preposte ed ogni altra attrezzatura ritenuta parimenti idonea al migliore espletamento del servizio. Dei suddetti impianti e macchinari il Contraente dovrà avere la piena responsabilità e disponibilità per tutta la durata del contratto, curandone la corretta installazione sia ai fini della funzionalità degli stessi nei confronti dei locali affidati sia ai fini della osservanza delle vigenti norme e disposizioni di legge in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

Durante gli orari di apertura di cui al successivo articolo, i funzionari dell'Università potranno effettuare verifiche presso i locali oggetto del contratto, al fine di appurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto negoziale, ivi compresi gli obblighi di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Orari di apertura

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura della struttura dalle ore 7,30 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì con possibilità di proroga o aperture straordinarie in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi istituzionali.

Nulla spetta al Concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento dell'esercizio di che trattasi per fatto di terzi o per fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili all'Università.

Nel caso in cui il Concessionario, per cause ad esso non imputabili, dovesse trovarsi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio in parola, dovrà immedia-



tamente comunicarlo all'Università.

I periodi di chiusura dell'esercizio, per ferie del personale e/o per eventuali interventi di manutenzione straordinaria, dovranno tenere conto del calendario delle attività ed eventi dell'Università.

Articolo 9 – Prestazioni erogate e listini prezzi

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, ad erogare all'utenza le prestazioni oggetto del servizio di cui all'art. 2 alle condizioni economiche riportate nei Listini prezzi allegati sub. lettera "C" e "C1". Il listino prezzi "C" prevede l'applicazione di condizioni economiche agevolate in favore dell'utenza universitaria. Il Concessionario è tenuto a pubblicare bene in vista i Listini Prezzi di tutti i servizi la cui erogazione è autorizzata nei locali di cui all'art. 2.

L'applicazione di prezzi difformi dallo stesso listino è causa, previo formale richiamo, di risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 19.

Articolo 10 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario deve svolgere i servizi del contratto con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni, gli strumenti più idonei.

Rispettare la normativa in materia: di sicurezza sui luoghi di lavoro; di assistenza e previdenza; antinfortunistica; di orario di lavoro; di imposte e tasse; farsi carico di ogni genere di spesa per il pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, nel pieno rispetto delle norme e dei relativi contratti di lavoro vigenti.

E' a totale carico del Concessionario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del punto buvette, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie (verifica preliminare per attività alimenta-



ri, SCIA, ecc.), alle licenze per la conduzione di pubblico esercizio.

Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle autorizzazioni saranno a totale carico del Concessionario. Quest'ultimo sarà titolare di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi e regolamenti vigenti, per la gestione del punto buvette e per lo svolgimento delle attività in esso consentite dall'Università. Per la somministrazione di alimenti e bevande nello svolgimento del pubblico esercizio si farà riferimento alle tabelle merceologiche e alle loro categorie di prodotti esplicitamente identificate nelle autorizzazioni amministrative. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione totale o parziale del servizio. Il Concessionario dovrà assumere integralmente ogni onere presente o futuro relativo a imposte, diritti, tasse etc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi concessi.

Il Concessionario consegna l'autocertificazione, a firma autenticata del legale rappresentante della società, attestante che il conferimento dei rifiuti speciali prodotti verrà effettuato in ottemperanza al Regolamento comunale di igiene, a cura e spese del Concessionario medesimo, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Contraente è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari ove applicabili.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato tecnico;
- il Codice Civile;



- il T.U. sulla Sicurezza, D.lgs. n.81 del 2008 e ss.mm. e ii.;
- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- le Leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- le Delibere, i pareri e le determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- le Leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nelle quali devono essere eseguiti i servizi oggetto dell'appalto;
- il Codice etico e il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di Ateneo,

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 al 1369 del Codice civile.

Il Contraente, fermo restando le prescrizioni indicate nella documentazione di gara, si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione a regola d'arte, con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente affidamento, oltre a quelle contenute nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.

Il Contraente si obbliga a rispondere e a manlevare l'Università da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa aggiudicatrice e/o subfornitore, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso



con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Università.

Il Contraente risponderà direttamente e manleverà l'Università da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Contraente e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

È fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate.

Il Contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Università e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il Contraente non dovrà, altresì, concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il Contraente, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per garantire le pari opportunità di genere, generazionali di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'art. 57 del D.lgs.33/2023 e ss.mm.ii.

Il Contraente si impegna a consegnare, entro 6 mesi dalla stipula, la dichiarazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone



con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere fornita previa adeguata protezione dei dati sensibili eventualmente contenuti.

Articolo 11 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza

Il Concessionario si impegna ad impiegare, per l'espletamento dei servizi, personale qualificato e numericamente adeguato, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario, inoltre, si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti, nonché dei soci lavoratori delle cooperative. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza sanitaria nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) e alle disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per le emergenze nei luoghi) e del D.M. 37/2008.

Il Concessionario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, fornendo copia del



medesimo all'Università entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto.

Il Concessionario manleva l'Ateneo da qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il personale dovrà essere costantemente munito di idoneo cartellino di riconoscimento ben visibile.

Il Concessionario è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008.

Si obbliga, altresì, ad applicare nuove condizioni normative ed economiche che risultassero da successive modificazioni ed integrazioni ai suddetti contratti di lavoro e ciò per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale addetto le disposizioni di carattere igienico - sanitario previste per le attività specifiche della concessione, garantendo in particolare, tramite il proprio personale, le attività di rifornimento, preparazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale H.A.C.C.P. adottato dal Concessionario.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza, di igiene e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Articolo 12 - Cessione del contratto e subappalto

Il Concessionario è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto della presente concessione.

Inoltre, a pena di decadenza, è espressamente vietata la cessione a terzi della presente concessione o la sub concessione. Sempre a pena di decadenza devono



essere preventivamente comunicate all'Università, e comunque entro il termine massimo di dieci giorni, per opportuna conoscenza, anche le variazioni societarie quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento del legale rappresentante, il cambiamento di tipo di società e/o di sede legale della stessa.

Il Subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 13 – Manutenzione, migliorie e addizioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria e riparativa sono a esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario s'impegna altresì a compiere a proprie spese tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria sul bene ricevuto in uso che si dovessero rendere necessari per adeguarlo a disposizioni normative sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, finalizzati all'espletamento del servizio, fornendo all'Università certificazione in ordine all'esecuzione di tali lavori a regola d'arte, ivi compresi quelli attinenti agli impianti.

L'Università dichiara sin da ora che non si opporrà a quegli interventi di adeguamento o ristrutturazione che si dovessero rendere necessari nel corso dell'esecuzione del contratto per la finalità sopra richiamata.

In ogni caso, il Concessionario deve, altresì, garantire un'utilizzazione degli spazi concessi compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.lgs. 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione all'Università delle eventuali disfunzioni.

Dell'esecuzione delle opere, lavori e trasformazioni per i quali necessiti apposita concessione o autorizzazione amministrativa, il Concessionario. dovrà darne preventiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all'Università e successivamente potrà provvedere alla richiesta delle dovute autorizzazioni o



concessioni da parte delle Autorità preposte, con i relativi oneri a carico della Società *de qua*. Rimangono, inoltre, a carico del Concessionario le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza. Il Concessionario non potrà apportare ai suddetti spazi innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo consenso scritto dell'Università e previa autorizzazione degli organi competenti.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'effettuazione di lavori non autorizzati dall'Università, comporta la decadenza della presente concessione e l'obbligo di restituzione del locale e degli spazi esterni concessi, salvo il risarcimento del danno arrecato.

In ogni caso, alla scadenza della concessione le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite dall'Università senza obbligo di corrispettivo alcuno, salvo il diritto dell'Ateneo di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza il già menzionato consenso.

Il Concessionario dichiara espressamente di avere ricevuto, da parte del Concedente, tutte le informazioni e la relativa documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile concesso.

Articolo 14 – Aumento dotazioni

Il Concessionario potrà a sue spese, previa autorizzazione dell'Università, aumentare la dotazione delle attrezzature per lo svolgimento del servizio, E' vietata l'installazione di flipper, videogiochi o altre apparecchiature ludico-ricreative analoghe e di quant'altro non sia strettamente connesso con il servizio da svolgere.

Art. 15 - Pubblicità nel locale e nelle aree esterne

Il Concessionario può esporre all'interno dei locali, sulle pareti e sugli espositori dei prodotti, manifesti e/o messaggi pubblicitari inerenti alla propria attività e ai



prodotti distribuiti, purché armonizzati con l'arredamento dei locali e in linea con

la collocazione del punto buvette all'interno del Complesso monumentale Steri.

Non sono consentiti messaggi pubblicitari in contrasto con l'attività e/o con gli

obiettivi dell'Università, come ad esempio messaggi politici, razzisti, per attività

illecite, o comunque non conformi al decoro richiesto per un servizio destinato

alla comunità universitaria. L'Università può richiedere in qualsiasi momento la

rimozione di tali messaggi pubblicitari e quelli inerenti alla propria attività dislo-

cati presso il Complesso monumentale Steri e, nel caso in cui il Concessionario

non ottemperi celermente, ha facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 - Responsabilità del Concessionario – Polizze assicurative

Il Concessionario solleva e tiene indenne l'Università da ogni e qualsiasi respon-

sabilità, nessuna esclusa né eccettuata nei confronti di terzi, per danni comunque

conseguenti allo svolgimento del servizio e all'uso del locale e degli spazi oggetto

del presente contratto e ciò per tutta la durata del medesimo, assumendosi, oltre-

si, ogni responsabilità, con eventuale risarcimento, per ogni e qualsiasi danno a

chiunque e comunque causato, per lo svolgimento di qualunque attività espletata

nell'ambito del presente contratto.. S'impegna, inoltre, a risarcire ogni danno alla

proprietà conseguente o riferibile a qualsiasi attività svolta comunque nel suddet-

to locale e negli spazi oggetto di concessione, nonché in tutti gli spazi utilizzati

per il servizio di catering.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario si è obbligato a

sottoscrivere polizza assicurativa, per un massimale stabilito non inferiore ad €

3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) nel rispetto delle condizioni minime comunica-

te all'Università, a copertura di tutti i danni a cose e/o a persone derivanti da

responsabilità proprie e di tutti coloro della cui opera professionale intende avva-



lersi, nonché di coloro che gestiscono attività collaterali e funzionali allo svolgimento dei servizi di caffetteria, di ristorazione completa e di catering.

Il Concessionario, inoltre, si è impegnato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi relativi alla gestione dei servizi in parola, compresa la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi e danneggiamenti, per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00 euro).

Il Concessionario si impegna a consegnarne copie conformi all'originale di dette polizze alla stipula del presente contratto da parte dell'Università, che costituiranno parte integrante dello stesso, seppur materialmente non allegate al presente atto. Il servizio, pertanto, non potrà essere avviato se prima non verranno consegnate dette polizze. Siffatto adempimento costituisce causa sospensiva dell'efficacia del contratto, derivandone per l'effetto, in caso di mancata consegna, l'inefficacia del contratto medesimo.

La mancata sottoscrizione delle suddette polizze assicurative per l'intero periodo di vigenza contrattuale è causa di risoluzione del contratto.

Articolo 17 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto per la concessione di che trattasi, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, il Dott. _____, nella qualità, consegna la polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ dalla Società _____ - con Sede Sociale e Direzione Generale _____ – _____, con la quale il predetto Istituto di Credito si è costituito fideiussore nell'interesse della Società _____ a favore dell'Università fino alla concorrenza di € _____ pari all'importo della cauzione definitiva di € _____.



Articolo 18 – Fatturazione

La fatturazione avverrà successivamente all'incasso del canone di concessione e/o delle royalties percepite di cui all'art. 4.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario dal conto corrente indicato con apposita dichiarazione dalla Società _____ ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il Contraente si impegna a comunicare all'Università ogni variazione dei già menzionati dati.

Il Contraente si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

L'Università avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto di cui all'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

Articolo 19 – Recesso

L'Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi al Contraente mediante PEC.

In caso di recesso al Contraente spetterà il corrispettivo limitatamente alle prestazioni già eseguite secondo le condizioni previste nel contratto.

L'Università, in qualsiasi momento, può revocare la concessione per



sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze istituzionali, di sicurezza, o di ordine pubblico. Nei predetti casi sono esclusi indennizzi o risarcimenti in favore del Concessionario, fatto salvo il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo stesso.

Articolo 20 - Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Contraente, meglio definite all'art. 30 del Capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è prevista l'applicazione di una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Tale penale è stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 21 – Risoluzione del contratto

Le ipotesi di risoluzione del presente contratto sono disciplinate dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, nonché di leggi o regolamenti ed in particolare:

- 1) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) in caso di grave ritardo o grave inadempimento contrattuale tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 3) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali



da compromettere la regolarità dei servizi, quali a titolo esemplificativo:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterata inosservanza delle norme di legge e /o regolamento e/o contratti collettivi di lavoro;
- applicazione di prezzi difformi rispetto al listino allegato sub lett. C;
- cessione del contratto e/o subappalto (se dichiara di non avvalersene);
- cessione d'azienda non autorizzata dall'Università;
- ritardo superiore a 3 (tre) mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone onnicomprensivo del rimborso per i servizi comuni;
- mancata stipula/rinnovo delle polizze assicurative previste dall'art. 16;
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale, richiesti ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in capo alla Società, oltre alla risoluzione del presente contratto, il Contraente è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Università potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenga opportuna intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico del Contraente inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara per l'affidamento in concessione dei servizi in parola. La risoluzione del Contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di risoluzione trasmessa mediante posta elettronica certificata.



Nel caso di risoluzione del contratto il Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Contraente venisse a conoscenza. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto previsto al presente capoverso sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste dalla relativa normativa.

È facoltà dell'Università, nel caso in cui il Contraente ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Contraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Università si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Università può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della/e prestazione/i.

Nei suddetti casi, l'Università avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione del presente contratto, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale



esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente comma, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Rimane salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n.2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22 – Riconsegna

Il Concessionario si impegna a conservare il locale e gli spazi concessi per l'espletamento dei servizi di che trattasi con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarlo al termine della concessione nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, pena il risarcimento del danno, come risultante dal verbale di riconsegna, che sarà redatto in contraddittorio tra Le Parti ai fini del presente atto.

Il Concessionario al momento del rilascio degli spazi interni ed esterni dovrà asportare a sue spese e cura le attrezzature, l'arredo e quant'altro occorrente per il funzionamento e l'esercizio, precedentemente installato, con l'obbligo di ripristinare i locali nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, la cui descrizione si evincerà da apposito verbale.

Laddove la riconsegna non dovesse avvenire nei termini e secondo le modalità convenute, l'Università applicherà una penale di € 100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo e sarà fatta gravare sulla cauzione di cui al precedente art. 17, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni ulteriori.

Articolo 23 – Controversie ed elezione di domicilio



Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione del presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non sia possibile, qualunque controversia inerente l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Agli effetti del presente contratto, ivi compresa la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonché per la notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali, le parti eleggono il proprio domicilio come appresso:

Il Sig. _____ in Palermo, _____ e l'Università degli Studi di Palermo in Palermo, Piazza Marina 61, presso la sede del Rettorato.

Articolo 24 – Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese previste per la stipula del contratto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) i dati personali raccolti in ordine alla partecipazione alla procedura di concessione, saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente



nell'ambito del procedimento per il quale i dati e le dichiarazioni sono rese.

Tutte le informazioni e i dati relativi alla tutela dei dati personali sono reperibili al seguente URL: <https://www.unipa.it/privacy>

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione a tutti gli adempimenti connessi con il rapporto di concessione di cui al D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.lgs. 101/2018 e nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal GDPR Regolamento europeo 679/2016.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Le Parti dichiarano di avere preso visione degli allegati e pertanto mi dispensano dal darne loro lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici e sottoposto agli intervenuti i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Ufficiale Rogante verificata.

A questo punto ho apposto la mia firma digitale al presente atto composto da 31 (trentuno) pagine compresa questa.